PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 30 (Capitolato Allegato C)

Ogni impiegato od agente che passera' in servizio della compagnia, qualunque sia il suo grado ed eta', avra' diritto ad essere ammesso al benefizio della ritenuta per la cassa pensioni a tenore dell'articolo 5.°, e col benefizio dell'articolo transitorio del relativo regolamento sociale.

Quelli fra gl'impiegati che passano al servizio della compagnia e che erano gia' sottoposti a ritenuta per la pensione di riposo avranno diritto alla liquidazione della loro pensione, giusta le leggi vigenti per gl'impiegati dello Stato, e si seguiranno le discipline delle stesse leggi per il collocamento a riposo.

Quelli poi che non avevano diritto a godere di tale benefizio saranno per la liquidazione dalla loro pensione soggetti al regolamento della cassa sociale.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it